

Il Collegio ritiene di dover accogliere tutte le domande di parte attrice e di dover, al contempo, accogliere la domanda spiegata dalla Provincia di Salerno nei confronti della Regione Campania.

Dalla documentazione versata in atti dal Consorzio attore risulta palese la responsabilità della stazione appaltante in ordine ai ritardi ed alle omissioni di pagamento che formano oggetto della sua domanda, che così si possono riassumere:

Infatti, dai SAL e relativi certificati di pagamento, nonché dalle corrispondenti fatture emesse dal Consorzio e dalla documentazione attestante i ritardati pagamenti, si evince la responsabilità della Provincia per avere con ritardato nel pagamento degli importi di cui ai certificati n.ri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3/E e 4/E, nonché per avere, a tutt'oggi, inadempito al pagamento degli importi relativi ai certificati n.ri 11 e 5/E.

Parimenti sussiste la responsabilità della Provincia convenuta in relazione sia ai mancati che ai ritardati rimborsi delle spese a vario titolo anticipate dall'appaltatore (relativamente alle procedure di esproprio e di spostamento ed allacciamento degli impianti Enel e Telecom), che ha a tale riguardo ha opportunamente provveduto a depositare in atti le relative fatture e attestazioni di pagamento.

Orbene, oltre a potersi ritenere tali inadempienze documentalmente provate, si rileva che parte convenuta non solo non ha mai sollevato contestazione alcuna in ordine alle stesse, avendo afferma-

to, all'opposto, come parte attrice abbia correttamente rivolto ad essa le proprie doglianze (comparsa di costituzione e risposta, pag. 3, righe 12 a 16).

Allo stesso modo provata, oltre che espressamente ammessa da parte convenuta con dichiarazione resa all'udienza del 09.02.2016, è la quantificazione della sorte capitale e degli interessi legali e moratori operata da parte attrice.

Di conseguenza, deve ritenersi la Provincia di Salerno direttamente responsabile nei confronti dell'appaltatore degli inadempimenti e dei ritardi nei pagamenti sopra descritti e, conseguentemente, deve essere condannata a pagare in favore del Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. la somma di Euro 347.562,33.

Poiché come risulta dalla documentazione in atti (ed il relativo importo, come si è visto, è stato espressamente non contestato dall'Amministrazione convenuta) gli interessi richiesti in citazione sono stati calcolati sulla sorte capitale di € 119.969,58 sino alla data del 3.6.2014, parte attrice ha diritto di ottenere il pagamento degli ulteriori interessi, al tasso previsto dall'articolo 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (già artt. 29 e 30 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145), dal 3.6.2014 al 5.8.2015 (data del pagamento).

Circa le domande spiegata da parte convenuta, deve rigettarsi quella avente ad oggetto la condanna a favore di parte attrice in via diretta ed esclusiva della Regione Campania chiamata in causa



nella qualità di Ente finanziatore del progetto, in quanto parte attrice non ha esteso le proprie domande alla suddetta Regione e, comunque, la Provincia di Salerno è direttamente obbligata quale stazione appaltante nei confronti del Consorzio appaltatore.

Difatti, l'Ente appaltante, una volta proceduto all'affidamento dell'appalto, assume un impegno contrattuale diretto verso l'appaltatore, con la conseguenza che il suo eventuale rapporto con un soggetto terzo (l'Ente finanziatore del progetto, in tal caso) non può assumere alcuna rilevanza nei confronti dell'appaltatore, che ne è estraneo (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 12.02.1973 n. 410).

Se pure, dunque, dovesse verificarsi un ritardo da parte dell'Ente finanziatore nell'erogazione dei fondi stanziati, tale ritardo è del tutto irrilevante rispetto al diritto dell'appaltatore a conseguire nei termini previsti i pagamenti direttamente dalla Stazione Appaltante, dovendo quest'ultima ricorrere, in tal caso, alle proprie risorse finanziarie (come in parte si è verificato nel caso di specie, secondo quanto documentalmente provato dalla stessa Provincia, che ha prodotto l'elenco delle spese sostenute relativamente all'appalto in esame), essendo in ogni caso obbligata all'erogazione tempestiva dei pagamenti.

Nel caso di specie, dunque, in relazione agli inadempimenti e ritardi accertati, sussiste una diretta ed esclusiva responsabilità della

la Provincia di Salerno nei confronti del Consorzio appaltatore,

che non ha, occorre ribadirlo, comunque esteso la propria domanda alla Regione Campania.

Deve, viceversa, ritenersi fondata la domanda di manleva avanzata dalla Provincia di Salerno nei confronti della Regione chiamata, essendo evidente il diritto della stazione appaltante di rivalersi nei confronti dell'Ente finanziatore, qualora, come nel caso in esame, si accerti che quest'ultimo abbia effettivamente provocato il ritardo nell'erogazione del finanziamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta da parte convenuta (cfr. decreto dirigenziale regionale n. 118/2011, richieste e solleciti di erogazione dei fondi) emerge la piena prova che la Regione Campania, nella qualità di Ente finanziatore del progetto, sia colpevolmente incorsa, a più riprese, in ritardi nell'erogazione del finanziamento approvato con decreto n. 118 del 23.06.2011 per i lavori di *"completamento SP Aversana III Lotto"*.

Pertanto, sussiste il diritto della Provincia a rivalersi nei confronti della Regione Campania e, di conseguenza, si ritiene di dover accogliere la relativa domanda proposta da parte convenuta e di dover dichiarare tenuta la Regione Campania a manlevare la Provincia di Salerno della complessiva somma che la stessa è condannata a pagare in favore di parte attrice.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza sostanziale e quindi devono essere poste, a seguito dell'accoglimento della domanda di manleva avanzata dalla con-



venuta Provincia nei confronti della Regione chiamata, a carico di quest'ultima che è risultata nella sostanza (a seguito dell'omesso versamento alla Provincia delle somme che si era impegnata a pagare) l'unica vera responsabile dell'inadempimento della convenuta stessa (cfr. sul punto e per tutte, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20948/2006).

È pacifico in giurisprudenza che tale principio vale anche nel caso (come quello in esame) in cui nei confronti del chiamato non sia stata proposta da parte attrice alcuna domanda (cfr. Cassazione sentenze n. 3956/1994, n. 12689/1998 e n. 7431/2012).

Ne consegue che la Regione Campania deve essere condannata a rifondere a parte attrice ed parte convenuta le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando in merito alla causa R.G. 16080/2014, ogni ulteriore domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- in accoglimento delle domande spiegate da parte attrice, conferma la condanna della Provincia di Salerno al pagamento a favore al Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l. della somma di Euro 347.562,33 disposta con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 186 bis c.p.c. in data 19.05.2015, dando atto dell'intervenuto pagamento di detta somma come da dichiarazione di parte attrice;